



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE N. 89

PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO: LA GIUNTA REGIONALE INTENDE APPROVARE LINEE GUIDA OPERATIVE PER EVITARE ILLEGITTIME PRASSI APPLICATIVE DA PARTE DEI COMUNI?

presentata il 7 luglio 2025 dal Consigliere Montanariello

Premesso che:

- nella seduta del 22 aprile del 2025 il Consiglio comunale del Comune di Cavallino – Treporti è stato convocato con il seguente ordine del giorno: “PUA in variante semplificata al PAT, ai sensi dell’art. 14 bis della L.R. 11/04 e in variante al PI, ai sensi del comma 8 ter dell’art. 20 della LR 11/04. Adozione”;
- nella delibera si dà conto che la variante semplificata, ai sensi dell’art. 14 *bis*, comma 1, lett. c), intende trasporre tra ATO confinanti il 10% della potenzialità edificatoria turistico-ricettiva espressa dall’intero Comune.

Rilevato che:

- l’oggetto della delibera sembra già a prima vista contraddittorio poiché il Piano urbanistico attuativo (PUA), adottato e approvato dalla Giunta comunale così come declinato negli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 11 del 2004, è uno strumento attuativo del Piano degli Interventi (PI), strumento di pianificazione urbanistica comunale, adottato e approvato dalla Consiglio comunale, disciplinato dagli articoli 17 e 18 della medesima legge regionale;
- il PUA, ai sensi del comma 8 *ter* dell’art. 20 della LR n. 11/2004, può costituire, in determinati casi, variante solo al PI e solo nei comuni che abbiano *“adeguato il proprio strumento urbanistico ai sensi dell’articolo 13, comma 10 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14”* e purché sia in coerenza ed in attuazione del piano degli interventi e nel rispetto della procedura ivi prevista;
- la disposizione di cui al comma 8 *ter* dell’articolo 20, per il suo carattere eccezionale e derogatorio, non può essere estesa ad altre fattispecie e non vi è alcuna disposizione nella LR n. 11/2004 in cui sia previsto che un PUA possa costituire variante al PAT.

Rilevato inoltre che l’articolo 14 bis, che disciplina il procedimento di variante semplificata al PAT, non prevede che tale variante possa derivare dall’approvazione di un PUA, come invece sostiene il Comune di Cavallino -

Treporti. Invero, in virtù del principio gerarchico che regola i rapporti tra i piani, i PUA devono sempre essere conformi alle previsioni dei piani sovraordinati, a cui danno attuazione, salvo l'ipotesi in cui una norma di legge preveda diversamente, come nel caso del comma 8 *ter* dell'art. 20 della LR n. 11/2004.

Considerato che l'indebita unificazione dei due procedimenti operata dal Comune di Cavallino - Treporti, quello di approvazione del PUA e quello di variante semplificata al PAT, ha determinato la compressione dei tempi e delle garanzie procedurali, poste anche a presidio del pieno svolgimento delle fasi di partecipazione pubblica.

Tenuto conto che:

- l'articolo 8 della LR n. 11/2004, ha istituito l'Osservatorio della pianificazione territoriale e urbanistica;
- il comma 2 *bis* dell'articolo 10 della medesima legge prevede che la Giunta regionale svolga un'attività di monitoraggio delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e della loro attuazione.

Il sottoscritto consigliere regionale

interroga l'Assessore alla Pianificazione territoriale e urbanistica

per sapere se:

- 1) altri comuni del Veneto, oltre a quello di Cavallino – Treporti, hanno approvato un PUA in variante semplificata al PAT;
- 2) se non ritenga necessario adottare apposite linee guida operative sul punto.
